COMUNITA' ENERGETICHE

ASPETTI LEGALI

TRATTO DA «I QUADERNI DELLA SOSTENIBILITÀ»

CONFAPI
LECCO E SONDRIO

CAMERA DI COMMERCIO
COMO-LECCO
insieme per lo sviluppo

Quale forma giuridica ?

→ I soggetti promotori costituiscono la comunità come ente giuridico avanti a un **notaio** o con le altre forme previste dalla legge

→ Per le comunità molto piccole e con investimenti bassi (sino a 200 kW in aggregato) si potrà scegliere la forma **dell'ente del terzo settore** o delle **fondazioni con partecipazione**

→ Per le comunità di maggiori dimensioni è preferibile utilizzare la forma di **cooperativa**

→ Per le comunità partecipate dagli enti locali è preferibile costituire una **fondazione di partecipazione**

→ La struttura dovrà essere <u>aperta</u> e quindi nel territorio di riferimento tutti dovrebbero poter aderire

Focus sull' ASSOCIAZIONE

ETS - Ente Terzo Settore

PRO: costi di costituzione e gestione bassi, no Iva, se impianti < 200 kW no imposte sui ricavi da incentivi, detrazioni fiscali.

CONTRO: responsabilità personale degli amministratori, Iva non deducibile, meno trasparenza formale.

- Può essere costituita anche nella forma semplice di ETS senza personalità giuridica costi di gestione molto bassi
- I Comuni possono partecipare alle associazioni
- Se non c'è la personalità giuridica si pone il tema della responsabilità personale degli amministratori per le azioni compiute in nome dell'associazione (a meno che non si chieda il riconoscimento della personalità giuridica)
- È un ente senza finalità commerciali quindi se gli impianti hanno una potenza inferiore a 200 kW in aggregato, l'Associazione gode di defiscalizzazione totale almeno per i ricavi derivanti dall'incentivo

Focus sulla FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE

PRO: espressamente identificata come idonea dalla corte dei conti per i Comuni, la partecipazione del comuni può essere qualificata

CONTRO: non tipizzata normativamente, richiede personalità giuridica, quindi costi più alti di costituzione e gestione, per i cittadini non garantisce necessariamente pari partecipazione alla governance come le altre forme, è soggetta all'applicazione delle procedura ad evidenza pubblica.

- É un modello atipico di fondazione
- Ha costi di gestione più alti (richiede personalità giuridica in caso di partecipazione pubblica)
- I Comuni possono partecipare alle fondazioni con partecipazione (ritenuta forma idonea dalla Corte dei Conti a certe condizioni)
- Se partecipata dal Comune non garantisce per i cittadini la stessa partecipazione alla governance rispetto alle altre forme (l'organo di amministrazione dev'essere designato in maggioranza dall'ente pubblico)
- Se partecipata dal Comune è tenuta a rispettare le procedure di evidenza pubblica

Focus sulle COOPERATIVE

PRO: Iva deducibile, responsabilità separata rispetto a soci e amministratori, gestione trasparente.

CONTRO: costi di gestione e costituzione molto alti, si paga parzialmente l'imposta sui ricavi dagli incentivi, difficile avere detrazioni.

- Ha maggiori costi di gestione
- La possibilità per i Comuni di partecipare alle cooperative è controversa
- E' un ente commerciale e quindi non c'è la defiscalizzazione per gli incentivi anche se gli impianti hanno una potenza inferiore a 200 kW in aggregrato
- La cooperative a scopo mutualistico hanno vantaggi fiscali, poiché solo una parte del reddito è imponibile